

TORNATA DEL 4 MAGGIO

titolo aveva fornito lo scritto fulminato, vedemmo essere addotto a difesa del Governo che l'opinione pubblica avevagli dato quell'interpretazione. Ma come si poteva sostenere sul serio una tal cosa? Il proclama era sequestrato, l'opinione pubblica ne apprendeva l'esistenza dal solo sequestro; il sequestro era annunziato da una circolare ministeriale basata sull'accusa, data al proclama, di invitare gl'Italiani ad un'azione extralegale; onde, quando il Governo fondava la sua difesa sulla interpretazione dell'opinione pubblica, egli scambiava l'eco della propria voce istessa colla voce del paese.

Quel sequestro di giornale, quella proibizione del Comitato centrale per un appello patriottico dell'illustre generale a' suoi concittadini diventava quindi un processo di tendenza, una persecuzione delle intenzioni. Ed io capisco quindi la simpatia del Ministero per i vescovi, dacchè esso ha questo essenzialmente di comune coi vescovi, che l'uno e gli altri conoscono dei peccati di intenzione (*Ilarità*), l'uno e l'altro si occupano con uguale missione di soffocare il male nel profondo dell'animo, anche nello stesso pensiero, prima che si manifesti e prorompa.

Per lo stesso principio dei processi di tendenze, anche della libertà di domicilio garantita sì recisamente dall'articolo 27 dello Statuto è avvenuto ciò che vi ha detto ieri l'onorevole mio amico Bargoni, il quale vi ha messo innanzi quella miriade di perquisizioni, di visite domiciliari che conturbarono inutilmente tante patriottiche famiglie, perquisizioni, sequestri, visite domiciliari che, a termini del suddetto articolo 27 dello Statuto, non possono avvenire se non colle forme volute dalla legge.

Ora, sono esse avvenute nelle forme prescritte dalla legge? Non tutte di certo. Il Ministero cercò fin da principio di coprirsi del manto dell'autorità giudiziaria. Io devo pure fermarmi a constatare che ciò non è fondato sulla verità; e devo farlo non solo come argomento di censura al Ministero, e come difesa dell'autorità giudiziaria, ma altresì nell'interesse della libertà del paese, imperocchè, che un dato Ministero commetta arbitrii è un gran male bensì, ma un male che passa col Ministero; ma sarebbe ben più fatale che si creassero tali precedenti per parte dell'autorità giudiziaria, che ha la sua giurisprudenza, le sue tradizioni che restano, e guai se questa giurisprudenza e tradizioni riuscissero di codesta natura!

Ora l'onorevole ministro dell'interno, che comprende come egli non avesse diritto nel fatto in questione, in cui non vi era flagrante reato, di procedere alla perquisizione senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, si fece forte prima della rogatoria della procura di Brescia; ma questa rogatoria l'onorevole ministro non vorrà certo affermarla alla Camera perchè non è vera; si fece forte poi dell'essere stata la perquisizione Lemmi operata dall'autorità giudiziaria di Torino, se pure può dirsi autorità giudiziaria la procura del Re, la quale non ha la garanzia dell'inamovibilità, ed è

presso l'autorità giudiziaria il braccio del potere esecutivo.

Ma ad ogni modo la perquisizione fatta al signor Plevani, in Brescia (dico la perquisizione perchè è in quella riposta la violazione del domicilio, mentre il sequestro poi non è che dipendente dalla circostanza fortuita di trovare o non trovare danaro), la perquisizione Plevani è avvenuta non solo senza intervento dell'autorità giudiziaria, senza intervento del giudice istruttore e di qualsiasi altra persona appartenente alla procura del Re, ma avvenne anche senza quelle forme le quali sarebbero pure state necessarie se si fosse trattato di una perquisizione la quale, come non era il caso nella medesima, fosse stata di competenza dell'autorità politica, poichè non vi erano ad effettuarla che due agenti di pubblica sicurezza, e non vi erano nemmeno i testimoni civili.

Signori, quel dovere di sindacato, di controllo sugli atti del Governo, in cui consiste il mandato di deputato, se non rende oggetto di protesta questi atti che conturbano, funestano la tranquillità delle famiglie, per quale oggetto più sacro e prezioso potrà mai esercitarsi ed utilmente invigilare?

Ma della mania di prevenzione del Ministero addurrò un altro esempio, voglio alludere al notorio telegramma del Ministero medesimo a proposito del giorno onomastico del generale Garibaldi: « Avvertite, esso diceva, perchè a termini di legge sia impedita qualunque dimostrazione di piazza. » La qualificazione di piazza, stabilendo una distinzione, lascia quasi supporre che verrà tempo in cui l'onorevole ministro possa voler proibire anche le dimostrazioni di casa, contro le quali sono state sempre impotenti anche i Governi più assoluti. (*Ilarità*) Il telegramma si tradusse in analoghe circolari prefettizie, e le vie di molte nostre città si videro riempite di guardie e di pattuglie e spiegate tutte le minacciose apparenze di una violenta compressione.

È triste l'osservare come con queste minacce di repressione se ne crei spesso realmente il pericolo, mentre questa ostentazione di forze riveste tutto l'aspetto di una provocazione: ma, senza entrare in quest'ordine d'idee, io mi limiterò a domandare al ministro qual legge gli dia il diritto di tali proibizioni; e specialmente, attenendomi all'interpretazione ufficiale del telegramma ministeriale fatta dallo zelantissimo prefetto di Ravenna, io gli domanderò: come può egli impedire che la gente vada in giro per la città con bandiera o senza ad esprimere i proprii sentimenti di esultanza? Dove attingete, ripeto, il diritto d'impedire che la gente, si tratti poi di Garibaldi o di qualunque altro cittadino, vada in giro per la città con bandiera o senza per esprimere sentimenti di esultanza, quando non trascorra in atti sediziosi?

O sarà da riguardarsi un atto sedizioso il grido di *Viva Garibaldi!* ovvero le note del suo inno di guerra che furono e saranno lo spavento dei nostri nemici, il segno d'accolta di quanti generosi giovani vogliono